



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE N. 30 del 13.07.2012

OGGETTO: Pulizia terreni privati aventi i fronti su strade pubbliche e di uso pubblico da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non.-

IL SINDACO

PREMESSO che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, comporta la presenza di rovi, erbacce ed arbusti che in particolare nel periodo estivo possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

DATO ATTO che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi, insetti e zanzare;

RILEVATO che il problema è presente in numerosi terreni privati aventi i fronti su strade pubbliche e di uso pubblico, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze erboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno del centro abitato;

RITENUTO pertanto indispensabile che i cittadini adottino opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 29, 30 e 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm. e ii.;

VISTI gli artt. 50 e 107 della Legge 18 agosto 2000, n°267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 255 del D. Lgs. 2 aprile 2006 n°152 (norme in materia ambientale) e ss.mm. e ii.;

RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORDINA

La pulizia dei terreni privati in zone urbane e periurbane appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e non, a cura e spese dei proprietari e mantenere dette aree in buono stato sino al 30/09/2012, ovvero con intervento coatto del Comune a totale carico dell'interessato in caso di inadempienza;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo variabile da €. 25.00 a € 500.00, così come previsto dall'art.7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000).

In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981;

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

DISPONE

La presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell' esecuzione della presente Ordinanza, la quale viene trasmessa a :

- Questura di Patti;
- Stazione Carabinieri di Patti;
- Azienda Foreste Demaniali - Ufficio Territoriale di Patti;

Restano ferme per quanto compatibili con la presente, le disposizioni di cui alle precedenti ordinanze.

IL SINDACO

F.to (Dott. Ing. Anna Sidoti)